

OPERE DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO: I LOTTO - 9° STRALCIO
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DAL PO “PALANTONE”
COMPLETAMENTO DELLA DOTAZIONE ELETTROIDRAULICA PROGETTUALE

DISCIPLINARE DI GARA

CUP F25G19000090001

CIG 8074511145

SOMMARIO

PARTE I.....	1
1. INTRODUZIONE	1
2. SOPRALLUOGO	4
3. CHIARIMENTI RICHIESTI DAI CONCORRENTI IN SEDE DI PROCEDURA	4
4. RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DEL PLICO DI GARA	5
5. CONTENUTO DEL PLICO DI GARA	7
6. DATAZIONE, SIGLATURA DEI FOGLI E SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI ...	8
7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)	9
8. DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA	9
9. DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ	19
10. DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA QUALIFICAZIONE	20
11. GARANZIA PROVVISORIA.....	21
12. DOCUMENTO PassOE	23
13. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC	23
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
15. PRIMA FASE DI GARA: AMMISSIONE DEI CONCORRENTI.....	25
16. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI SULLA PARTE I	26
PARTE II.....	32
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, ELEMENTI DI VALUTAZIONE, FATTORI PONDERALI	32
18. FORMULAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-NUMERICA	32
19. FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	35
20. ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E PUNTEGGI ALL’OFFERTA TECNICO-NUMERICA ED ALL’OFFERTA ECONOMICA.....	37
21. GRADUATORIA E VERIFICA DI ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL’OFFERTA	38
22. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI SULLA PARTE II	41
PARTE III.....	43
23. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	43
24. AGGIUDICAZIONE	43
25. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.....	43
26. EVENTUALE CONSEGNA ANTICIPATA E FIRMA DEL CONTRATTO	44
27. RISERVATEZZA	44

PARTE I

1. INTRODUZIONE

1.1 Il Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (di seguito anche **Stazione appaltante**), con sede in Bologna, via Ernesto Masi 8, CF 80007190376, PEC cer@pec.consorziocer.it, con la presente procedura intende selezionare un operatore economico al fine della conclusione e stipulazione del contratto di appalto avente ad oggetto il completamento della dotazione elettroidraulica progettuale dell'impianto di sollevamento dal Po "Palantone" (Opere del Canale Emiliano Romagnolo: I lotto - 9° stralcio), nel territorio del comune di Bondeno in provincia di Ferrara.

1.2 Il presente Disciplinare riporta in modo completo e specifico la regolamentazione del procedimento di gara e costituisce parte integrante del Bando di gara, assumendone giuridicamente eguale valore ed efficacia.

1.3 Al presente Disciplinare sono allegati:

- modello di dichiarazione di legittimazione a partecipare alla procedura - OPERATORE ECONOMICO - (MODELLO I);
- modello di dichiarazione di legittimazione - PERSONE FISICHE dell'operatore economico - a firma del LEGALE RAPPRESENTANTE - (MODELLO IA);
- modello di dichiarazione di legittimazione - PERSONE FISICHE dell'operatore economico - a firma di ULTERIORI SOGGETTI - (MODELLO IB);
- modello di dichiarazione di possesso di idonea professionalità e qualificazione (MODELLO II);
- modello di avvalimento – DICHIARAZIONI DELL'AUSILIARIO (MODELLO III);
- modello di Offerta Tecnico-numerica (MODELLO IV).

I concorrenti sono tenuti, all'occorrenza, a modificare e/o integrare i modelli sopra indicati in base alle proprie esigenze, e non meramente a compilarli, nel rispetto del presente Disciplinare, documento che prevale sugli stessi allegati, forniti solo per ausilio.

A norma dell'art. 85 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.), il concorrente ha facoltà di utilizzare, al fine di rendere tutte le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura, il Documento di Gara Unico Europeo modificando ed integrando lo stesso di quanto necessario per la partecipazione alla presente procedura.

1.4 Oltre al presente Disciplinare sono documenti di gara:

- gli elaborati grafici (tavole e schemi elettrici) di progetto;
- lo Schema di contratto;
- il Capitolato speciale di appalto;
- i Capitolati tecnici;
- l'Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto;
- il Cronoprogramma;

- il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e relativo fascicolo;
- la Relazione generale (stralcio) e le Relazioni specialistiche;
- il Computo metrico;
- il Computo metrico estimativo e analisi;
- il Quadro incidenza della mano d'opera;
- la documentazione progettuale pregressa, messa a disposizione a titolo informativo e/o conoscitivo, per come in possesso del Consorzio, per avere un quadro storico dell'opera;
- i Piani di manutenzione;
- la Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori.

In caso di discordanze tra documenti della procedura, il presente disciplinare prevarrà su ogni altro documento difforme e contrario.

1.5 I documenti di gara sono tutti disponibili presso il profilo della Stazione appaltante (<http://www.consorziocer.it/it/p/bandi-di-gara-e-contratti/>).

La Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, vidimata dal RUP, sarà consegnata in originale al momento del sopralluogo di cui al successivo punto 2.

Esclusivamente nel suddetto sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari, compresa la fissazione e/o differimento o posticipo delle sedute pubbliche di gara. È onere del concorrente visionare tempestivamente il sito per ricevere le informazioni afferenti alla gara.

1.6 La presente procedura è stata autorizzata con provvedimento dell'organo deliberante consortile n. 856/19/DA in data 8 ottobre 2019.

1.7 Il contratto trova copertura finanziaria in apposito stanziamento a cura del Ministero dell'economia e delle finanze (Decreto dirigenziale 27 maggio 2019, n. 3525676) per l'utilizzo parziale delle economie risultanti da precedente finanziamento a valere sulla legge 23 dicembre 2000, n. 388 "finanziaria 2001".

1.8 Alla presente procedura sono applicabili le seguenti normative, di cui il concorrente è tenuto a prendere piena conoscenza:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni e integrazioni (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) nelle parti ancora vigenti al momento di indizione della presente procedura;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L);

- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, e successive modificazioni e integrazioni (G.U. n. 156 del 7 luglio 2010);
- D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore lavori e del Direttore dell'esecuzione";
- Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-63/2018 del 26 settembre 2019;
- le altre norme vigenti in materia.

Il concorrente è tenuto a prendere conoscenza della normativa vigente.

1.9 Oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di gara con la dizione "esclusione", sarà causa di esclusione dalla presente procedura anche il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e da altre disposizioni di legge vigenti al momento di indizione della procedura stessa, nonché dai principi di diritto applicabili in sede di procedure ad evidenza pubblica, sia di matrice nazionale, sia di matrice comunitaria.

Nei casi di cui all'art. 83, c. 9 del Codice dei contratti pubblici, si procederà alla disciplinata esclusione solo dopo aver esperito con esito negativo il soccorso istruttorio, con le modalità previste nel presente Disciplinare.

1.10 Nel presente Disciplinare si utilizzano i seguenti termini:

- **PLICO**: involucro che contiene tutta la documentazione di gara del concorrente;
- **BUSTA**: involucro incluso nel PLICO che contiene specifica documentazione/offerta di gara;
- **OFFERTA**: la manifestazione di volontà del CONCORRENTE, distinguendo in TECNICA e in ECONOMICA.
- **PROPOSTA**: una specifica parte dell'OFFERTA TECNICA-NUMERICA.
- **OPERATORE ECONOMICO**: la persona giuridica che offre sul mercato lavori, beni e/o servizi (es. la singola impresa, la singola cooperativa, il singolo consorzio di cooperative, tra imprese artigiane, stabile, etc.).
- **CONCORRENTE**: l'operatore economico singolo e/o l'insieme di operatori economici uniti per prendere parte alla presente procedura (il raggruppamento temporaneo costituito e/o costituendo, il consorzio occasionale, etc.).
- **DICHIARANTE**: la persona fisica che rilascia una dichiarazione, in nome e per conto proprio, in nome proprio e per conto di terzi, in nome e per conto dell'OPERATORE ECONOMICO.

1.11 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore dell'Area tecnica consortile, dott. ing. Marco Menetti.

1.12 Eventuali procedure di ricorso potranno essere esperite presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna a norma del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

1.13 La Stazione appaltante si riserva il diritto di sospendere, revocare, annullare, reindire o non aggiudicare la gara. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze.

1.14 La presente gara non è divisa in lotti per esigenze di tipo tecnico, in quanto è richiesta una esecuzione sinergica, contemporanea ed imputabile ad un unico appaltatore.

2. SOPRALLUOGO

- 2.1 Nella presente procedura è obbligatoria la previa presa visione dei luoghi, **a pena di esclusione**.
- 2.2 La presa visione dei luoghi è reputata elemento essenziale, avendo per oggetto luoghi non accessibili senza accompagnamento, ed è quindi considerata indispensabile per la formulazione consapevole dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica da parte del concorrente.
- 2.3 La domanda di appuntamento per l'effettuazione del sopralluogo dovrà, **a pena di ineseguibilità del sopralluogo**, essere avanzata via PEC; per esigenze organizzative della Stazione appaltante si richiede di inoltrare la domanda entro il 10 dicembre 2019. In ogni caso le domande giunte oltre le ore 12:00 del giorno 9 gennaio 2020 non saranno prese in considerazione e il sopralluogo non sarà eseguito.
- La Stazione Appaltante comunicherà la data e l'ora di sopralluogo all'operatore economico via PEC.
- I sopralluoghi saranno svolti entro le ore 16:00 del giorno 10 gennaio 2020; successivamente a tale data non si svolgeranno sopralluoghi aggiuntivi.
- 2.4 La presa visione dei luoghi può essere effettuata solo dal legale rappresentante, dal direttore tecnico, o da persona dipendente dell'operatore economico in possesso di apposita delega; ove il legale rappresentante o il direttore tecnico non deleghi persona dipendente dell'operatore economico è richiesta procura speciale.
- 2.5 Non è consentita la presa visione a favore di più concorrenti da parte di una stessa persona.
- 2.6 La persona incaricata dovrà presentarsi munita di:
- valido documento di identità;
 - documentazione comprovante la qualifica richiesta.
- 2.7 Delle operazioni di sopralluogo sarà redatto verbale.
- 2.8 Ove durante il sopralluogo sorgessero domande o quesiti, il concorrente sarà tenuto a formalizzare gli stessi nei modi previsti dal presente Disciplinare, non potendo ricevere informazioni particolari rispetto a quelle rese a tutti i partecipanti.
- 2.9 Copia del verbale di sopralluogo verrà rilasciata ad ogni partecipante contestualmente alla visita.
- 2.10 In sede di sopralluogo è consegnata la Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, vidimata dal RUP; in caso di smarrimento ed altre cause ostative, l'operatore economico che ha già effettuato sopralluogo potrà ritirare nuova Lista vidimata presso la sede del Consorzio; non si compiranno spedizioni.

3. CHIARIMENTI RICHIESTI DAI CONCORRENTI IN SEDE DI PROCEDURA

- 3.1 Per ogni chiarimento di carattere tecnico o amministrativo ci si riferirà al RUP.
- 3.2 Le richieste di chiarimento, formulate in lingua italiana, dovranno essere inviate via PEC all'indirizzo cer@pec.consorziocer.it.
- 3.3 A tutte le richieste giunte entro l'11 dicembre 2019 sarà data risposta contestualmente entro il 18 dicembre 2019.

A tutte le richieste giunte dal 12 dicembre 2019 al 14 gennaio 2020 (termine oltre il quale le richieste pervenute non riceveranno più risposta) sarà data risposta contestualmente entro il 21 gennaio 2020.

3.4 I quesiti saranno resi anonimi e comunicati a tutti i concorrenti insieme alla risposta mediante pubblicazione sul sito di gara.

I concorrenti sono tenuti a prendere visione del sito.

3.5 Eventuali informazioni fornite a voce o in modo diverso da quanto sopra indicato varranno come mere indicazioni senza alcun effetto o carattere di formalità.

4. RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DEL PLICO DI GARA

4.1 È onere del concorrente la predisposizione, l'invio e il recapito alla Stazione appaltante del plico contenente la Documentazione Amministrativa e l'Offerta (Tecnica ed Economica).

4.2 Il plico deve pervenire, **a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 4 febbraio 2020**, al seguente indirizzo:

Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo

Via Ernesto Masi 8

40137 BOLOGNA BO

4.3 È facoltà del concorrente inviare il plico per mezzo del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata dal competente Ministero, oppure tramite consegna a mano presso la sede della Stazione appaltante, negli orari di apertura al pubblico.

Soltanto in caso di consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

4.4 Il recapito del plico rimane sotto la responsabilità del mittente concorrente e a suo esclusivo rischio, a nulla valendo nei confronti della Stazione appaltante le responsabilità di terzi corrieri o delegati alla consegna.

La Stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità sul recapito dello stesso.

4.5 La Stazione appaltante riceve il plico mediante il proprio Ufficio protocollo, che lo consegna al RUP nel minor tempo possibile e nello stato in cui l'ha ricevuto.

Il RUP conserva il plico, nello stato in cui l'ha avuto, in luogo sicuro, riservato e sotto la propria custodia, sino al giorno della prima seduta di gara.

4.6 I plichi che pervengano oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno in alcun caso presi in considerazione anche se spediti prima della scadenza del termine; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno conservati chiusi dalla Stazione appaltante e non restituiti.

4.7 La Stazione appaltante consentirà ai concorrenti il ritiro dell'offerta, quando la comunicazione finalizzata alla non presa in considerazione della stessa le pervenga prima del recapito del plico.

La Stazione appaltante consentirà altresì ai concorrenti la revoca dell'offerta, quando la comunicazione finalizzata alla non presa in considerazione della stessa le pervenga dopo il recapito del plico e comunque prima del termine ultimo di ricevimento dei plichi.

In tali casi i plichi non saranno aperti dalla Stazione appaltante se non risulti indispensabile al fine di valutare la corrispondenza tra la richiesta di ritiro o di revoca e l'offerente.

Dopo il ritiro o la revoca dell'offerta, il concorrente è legittimato a presentare nuovo plico nei tempi e modi previsti dal presente Disciplinare.

Non sono consentite sostituzioni materiali di documenti o di buste quando il plico è già stato recapitato alla Stazione appaltante.

Al momento della scadenza del termine per il ricevimento delle offerte (plichi), tutte le offerte divengono irrevocabili.

In ogni caso, la Stazione appaltante nulla restituirà materialmente al concorrente di quanto pervenuto.

4.8 Il plico, **a pena di inammissibilità**, deve essere chiuso in modo da impedirne l'estrazione del contenuto ed assicurarne l'inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni di gara.

A tal fine è onere del concorrente procedere alla sigillatura del plico.

4.9 Per sigillatura deve intendersi una qualsiasi impronta o segno, atto ad assicurare cumulativamente:

- la chiusura;
- l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta;
- l'impossibilità di apertura se non in modo evidente e definitivo, senza possibilità di richiusura.

A titolo esemplificativo, corrisponde a quanto descritto l'impronta impressa su materiali sigillanti (ceralacca), oppure in alternativa la striscia incollata, con l'apposizione di timbri e firme su tutti i lembi di chiusura, anche quelli già preincollati dal produttore della busta (o del plico, o del pacco).

4.10 Nel caso di incertezza assoluta sul contenuto del plico (e, pertanto, ove il plico non sia riconducibile alla presente procedura mediante l'ordinaria diligenza), lo stesso sarà reputato **inammissibile**.

È richiesto ai concorrenti di riportare sull'esterno del plico:

- la denominazione del concorrente (ragione sociale, sede legale, e-mail, PEC);
- la dizione "GARA COMPLETAMENTO PALANTONE";
- il codice CIG 8074511145;
- alla c.a. del RUP dott. ing. Marco Menetti.

5. CONTENUTO DEL PLICO DI GARA

5.1 All'interno del plico sono inserite:

- una BUSTA (A) contenente la "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- **a pena di inammissibilità** del concorrente, una BUSTA (B) contenente l'"OFFERTA TECNICO-NUMERICA" ove proposta;
- **a pena di inammissibilità** del concorrente, una BUSTA (C) contenente l'"OFFERTA ECONOMICA".

E' facoltà dei concorrenti includere sia l'Offerta TECNICO-NUMERICA, sia l'OFFERTA economica in una unica BUSTA.

5.2 La "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", a fini di semplificazione delle operazioni di gara, si richiede che sia inserita in apposita **BUSTA (A)** e non posta in modo sparso all'interno del plico di gara.

L'OFFERTA TECNICA-NUMERICA, se non contenuta in apposita busta, debitamente sigillata, determinerà l'**inammissibilità del concorrente**, in quanto contenente aspetti numerici che non devono essere conoscibili alla Stazione appaltante durante le operazioni di accertamento relative alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

L'OFFERTA ECONOMICA, se non contenuta in apposita busta debitamente sigillata, determinerà l'**inammissibilità del concorrente**, in quanto contenente aspetti numerici che non devono essere conoscibili alla Stazione appaltante durante le operazioni di accertamento relative alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

5.3 La/e busta/e contenente/i l'OFFERTA TECNICO-NUMERICA ed ECONOMICA deve/ono essere, **a pena di inammissibilità del concorrente**:

- opaca (non trasparente), in modo da impedire la visione del suo contenuto con mezzi ordinari;
- chiusa in modo da impedirne l'estrazione del contenuto ed assicurarne l'inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni gara; a tal fine è onere del concorrente procedere alla sigillatura della busta (si rinvia al concetto di sigillatura sopra indicato al punto 4.9).

5.4 La condizione di incertezza assoluta sul contenuto delle buste (che si verifica quando dall'esterno delle buste non sia comprensibile il possibile contenuto delle stesse mediante l'ordinaria diligenza, nemmeno per relazione) comporterà l'**inammissibilità del concorrente**.

È pertanto richiesto ai concorrenti di riportare sull'esterno delle buste rispettivamente le diciture:

BUSTA A – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

BUSTA B – "OFFERTA TECNICA-NUMERICA"

BUSTA C – "OFFERTA ECONOMICA"

A fini di semplificazione delle operazioni di gara, si richiede inoltre di riportare su ogni busta contenuta nel plico:

- la denominazione del concorrente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail, PEC);
- la dizione "CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - COMPLETAMENTO PALANTONE"

- il codice CIG 8074511145.

- 5.5** Una volta aperta la busta A, la non corrispondenza del contenuto a quanto indicato dal concorrente esternamente comporterà l'**inammissibilità del concorrente**: è pertanto onere del concorrente includere nella busta il corretto contenuto.
- 5.6** Tutta la documentazione consegnata verrà acquisita dalla Stazione appaltante e non verrà restituita in alcun caso, né la Stazione appaltante corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata.

6. DATAZIONE, SIGLATURA DEI FOGLI E SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI

- 6.1** Ogni dichiarante è tenuto ad apporre sulle proprie dichiarazioni la data di sottoscrizione, intesa come la data in cui la dichiarazione si intende compiuta; in caso di omissione, la dichiarazione si intenderà sottoscritta o resa alla data di ricezione del plico da parte della Stazione appaltante.
- 6.2** Nel caso di dichiarazioni la cui omissione è causa di esclusione, la mancata sottoscrizione in calce comporta l'**esclusione** del concorrente per difetto di sottoscrizione.
- 6.3** I documenti riportanti dichiarazioni devono, **a pena di esclusione**, essere muniti di sottoscrizione autografa del dichiarante riconducibile a quella riportata sul documento di identità fornito.
- 6.4** Ai sensi dell'art. 38 del dPR n. 445/2000 e s.m.i., a dimostrazione della corretta e legittima provenienza, ogni dichiarante deve, **a pena di esclusione**, allegare una copia fotostatica del proprio documento d'identità o equipollente documento di riconoscimento a norma dell'art. 35 dello stesso dPR n. 445/2000.
- 6.5** Le dichiarazioni di volontà, **a pena di esclusione**, devono essere sottoscritte da chi ha il potere di impegnare il soggetto rappresentato verso terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero dall'atto costitutivo, oppure da atto di procura o altro atto idoneo.
- 6.6** Ove le dichiarazioni siano riportate su più fogli, ogni foglio deve essere siglato a titolo di "letto" e in calce vi dovrà essere la sottoscrizione, apposta a titolo di "lo dichiaro" per le dichiarazioni di scienza, e "lo voglio" per le dichiarazioni di volontà.
- Ove sia mancante la sottoscrizione in calce, vi sarà difetto di sottoscrizione.
- La mancata siglatura dei fogli, pur non essendo causa di esclusione, è a totale rischio del dichiarante che non potrà disconoscere il contenuto del foglio non siglato ove sia stata apposta la sottoscrizione in calce, essendo lo stesso dichiarante tenuto a leggere e comprendere ogni parte della sua propria dichiarazione.
- 6.7** I concorrenti hanno facoltà di inviare la documentazione, in tutto o in parte, in formato digitale (su supporto USB o CD-rom):
- a) in formato digitale PDF nativo (file di word o excel trasformato in PDF nativo) con firma digitale;
 - b) in caso di scansione del documento (ad esempio, copia analogica di documento cartaceo previamente firmato in modo autografo), sulla medesima scansione (es.: con casella di testo)

deve essere apposta dichiarazione di conformità all'originale (es: *"Il/la sottoscritto/a , CF, nato a il dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale detenuto dal sottoscrittore"*) con firma digitale.

7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)

La "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve consistere dei seguenti documenti:

- DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
(come descritto al successivo punto 8);
- DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ
(come descritto al successivo punto 9);
- DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA QUALIFICAZIONE
(come descritto al successivo punto 10);
- GARANZIA PROVVISORIA
(come descritto al successivo punto 11);
- DOCUMENTO PassOE
(come descritto al successivo punto 12);
- VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC
(come descritto al successivo punto 13);
- ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTE I DEL PRESENTE DISCIPLINARE
(come descritto al successivo punto 16).

8. DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

A **pena di esclusione**, la DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA è resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).

Il concorrente può rendere tale dichiarazione utilizzando preferibilmente gli allegati MODELLO I, MODELLO IA, MODELLO IB.

Con tale dichiarazione, il dichiarante:

8.1 dichiara i propri dati personali, tra cui:

- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- qualifica e poteri di rappresentanza;

8.2 dichiara i dati relativi all'operatore economico rappresentato, tra cui:

- denominazione o ragione sociale;
- sede legale;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- numero di telefono e di fax, e-mail;
- posizione INPS, INAIL, Cassa edile (ove del caso);
- CCNL applicato ed eventuale contratto integrativo locale;
- dimensioni aziendali: micro, piccola, media impresa di cui all'art. 3, c. 1, lett. aa) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o altro;
- l'Agenzia delle entrate competente;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, c. 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in caso di soggetti con sede non in Italia, il numero di fax.

In caso di mancata indicazione di PEC (o fax per i soggetti esteri) le comunicazioni saranno inviate alla sede del soggetto rinvenibile dai documenti forniti, avendo eguali effetti di legge o alla PEC rinvenibile sui siti ufficiali (es.: INIPEC).

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi di utilizzo dovranno essere tempestivamente comunicate al RUP; diversamente, la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;

8.3 dichiara la natura giuridica dell'operatore economico, indicando specificatamente se:

- a) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa: soggetto singolo);*
- b) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (consorzio di cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane) - con indicazione dei consorziati designati esecutori;*
- c) *consorzio designato esecutore da soggetto di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (consorzio di cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane) - con indicazione del consorzio designante;*
- d) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (consorzio stabile) - con indicazione dei consorziati designati esecutori;*
- e) *consorzio designato esecutore da soggetto di cui all'art. 45, c. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (consorzio stabile) - con indicazione del consorzio designante;*
- f) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (consorzio stabile) - con indicazione di partecipazione con propria organizzazione;*
- g) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (mandatario di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito o da costituire);*
- h) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito o da costituire);*
- i) *cooptato di cui all'art. 92, c. 5 del dPr 207/10 e ss.mm.ii.;*

- l) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (mandatario di consorzio ordinario);*
- m) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (mandante di consorzio ordinario);*
- n) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - con indicazione del/dei retisti;*
- o) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (retista) - con indicazione della rete di impresa a cui sia aderisce;*
- p) *soggetto di cui all'art. 45, c. 2, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (GEIE);*
- q) *soggetto ausiliario a norma dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - con indicazione del soggetto ausiliato.*

I consorziati designati esecutori dai soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non potranno partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione del suddetto divieto sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; si applica l'art. 48, c. 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso in cui un consorzio stabile partecipi mediante la propria organizzazione ed alla procedura partecipi qualsivoglia suo consorziato, ciò sarà considerato al fine di valutare se le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'**esclusione** dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in dette condizioni; si applica l'art. 48, c. 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per le reti, al variare del tipo di rete, si darà applicazione alla Determinazione ANAC n. 3 del 2013 e successive in materia.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un GEIE di cui all'art. 45, c. 2, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in GEIE; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'**esclusione** dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in dette condizioni.

Si procederà ad **esclusione** in caso di relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

8.4 dichiara il nome, cognome, il codice fiscale e le qualifiche dei seguenti soggetti in carica presso il concorrente al momento della dichiarazione:

- in caso di impresa individuale:
 - titolare/i;
 - direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo:
 - socio/i;
 - direttore/i tecnico/i;

- in caso di società in accomandita semplice:
 - soci accomandatari;
 - direttore/i tecnico/i;
- in caso di altro tipo di società rispetto a quelle sopra indicate, consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica:
 - membro/i del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita legale rappresentanza;
 - membro/i del collegio sindacale (sindaci effettivi e i membri sostituiti) o organi equivalenti o equipollenti;
 - organo di vigilanza di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.;
 - membro/i del consiglio di sorveglianza;
 - membro/i del consiglio di direzione;
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza (compresi il/i procuratore/i generale/i e speciali comunicati al registro delle imprese e risultanti dalle visure camerali e in ogni caso il/i procuratore/i speciale se firmatario dei documenti di gara, institori);
 - soggetti muniti di poteri di direzione e/o controllo;
 - direttore/i tecnico/i;
 - socio unico se persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se persona fisica.

Si precisa che ai fini della presente procedura l'espressione "socio di maggioranza" si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre o più, al solo (eventuale) socio titolare del 50% o più del capitale sociale.

Si specifica che in caso di affitto di azienda o di ramo di azienda (o situazioni similari):

- a) l'affittuario è tenuto ad indicare, nel periodo di efficacia del contratto di affitto stesso, i soggetti di cui sopra acquisiti dall'affittante; al termine dell'affitto l'affittuario è tenuto alla dichiarazione dei soggetti di cui sopra solo se rientrano nel concetto (e tempo) di "cessato" così come definito e disciplinato di seguito al punto 8.5);
- b) l'affittante, nel periodo di efficacia del contratto di affitto stesso, non è tenuto ad alcuna dichiarazione in relazione ai soggetti rientranti nell'azienda o ramo di azienda affittata, salvo che tali soggetti rientrino nel concetto (e tempo) di "cessato" così come definito e disciplinato di seguito al punto 8.5).

Si specifica inoltre che in caso di trasferimento e/o cessione di azienda o di ramo di azienda (o situazioni similari, ivi compresa la fusione):

- a) l'acquirente è tenuto ad indicare i soggetti di cui sopra in relazione all'azienda acquistata dal momento di sottoscrizione del contratto di trasferimento e/o cessione;
- b) il venditore non è tenuto ad alcuna dichiarazione in relazione ai soggetti rientranti nell'azienda ceduta, dal momento di sottoscrizione del contratto di trasferimento e/o

cessione, salvo che tali soggetti rientrino nel concetto (e tempo) di “cessato” così come definito e disciplinato di seguito al punto 8.5).

Ove il concorrente non indichi in modo specifico i soggetti sopra elencati, ha facoltà di allegare il certificato di CCIAA con valore di dichiarazione.

Ove il concorrente non dichiari l'elenco dei soggetti e non alleghi il certificato CCIAA ma usi dichiarazioni del tipo “tutti i soggetti previsti dalla normativa” o “tutti i soggetti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016” e/o dichiarazioni similari, la dichiarazione sarà ritenuta idonea, assumendosi il dichiarante la responsabilità della completezza della propria dichiarazione e dei contenuti della stessa.

In caso di verifica da parte della Stazione appaltante e accertamento di dichiarazione non complete e/o non veritiere, ne discenderanno le conseguenze di legge;

8.5 dichiara nome e cognome, codice fiscale e qualifiche delle medesime categorie di soggetti di cui al precedente punto, cessati dalla carica.

Per soggetto cessato dalla carica si intende la persona fisica cessata dalla propria carica nell'anno antecedente l'indizione della procedura di gara, anche in forza di affitto, cessione, fusione o situazioni similari, sia di azienda sia di ramo di azienda.

Si specifica che in caso di affitto di azienda o di ramo di azienda (o situazioni similari):

- a) l'affittuario è comunque tenuto ad indicare i soggetti cessati (per come sopra definiti) precedentemente acquisiti in virtù del previo affitto, lasciati al termine dell'affitto di azienda o di ramo d'azienda;
- b) l'affittante è tenuto ad indicare i soggetti cessati (ceduti al momento della sottoscrizione del contratto di affitto dell'affitto di azienda o di ramo d'azienda).

In relazione ai soggetti cessati, per il venditore e/o affittante rilevano solo le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., emessi prima dell'affitto, cessione o similare, non rilevando situazioni successive alla cessazione del soggetto.

In relazione ai soggetti cessati, per l'affittante al termine del periodo di affitto, rilevano solo le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., emessi prima del termine stesso, non rilevando situazioni successive alla cessazione del soggetto.

I reati rilevanti per i soggetti cessati sono solo quelli passati in giudicato prima del momento della cessazione;

8.6 dichiara il possesso dei requisiti indicati all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- 1) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:**
(in assenza di sentenze o decreti)

dichiara, **a pena di esclusione**, che nei propri confronti non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, fra quelle indicate all'art. 80, c. 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

nonché dichiara, **a pena di esclusione**, che nei confronti dei soggetti sopra elencati ai punti 8.4 e 8.5 non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, fra quelle indicate all'art. 80, c. 1 del d.lgs. n. 50/2016;

in alternativa allega, **a pena di esclusione**, idonea dichiarazione del/i diretto/i interessato/i.

(in presenza di sentenze o decreti)

dichiara, **a pena di esclusione**, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, fra quelle indicate all'art. 80, c. 1 del d.lgs. n. 50/2016;

nonché dichiara, **a pena di esclusione**, con riferimento a tutti i soggetti sopra elencati ai punti 8.4 e 8.5, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, fra quelle indicate all'art. 80, c. 1 del d.lgs. n. 50/2016;

in alternativa allega, **a pena di esclusione**, idonea dichiarazione del/i diretto/i interessato/i.

I concorrenti sono tenuti a rendere edotta la Stazione appaltante dei reati in modo chiaro e specifico e non con mera indicazione ad estremi del provvedimento di condanna.

Si specifica che il concorrente non è tenuto ad indicare:

- reati depenalizzati;
- reati per i quali è intervenuta la riabilitazione;
- nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- reati dichiarati estinti dopo la condanna con idoneo provvedimento giudiziale (ordinanza o altro del giudice competente);
- reati la cui condanna è stata revocata con idoneo provvedimento giudiziale.

Ove il dichiarante voglia elencare tutti i reati commessi, si precisa che sarà disposta l'esclusione solo nel caso dei reati indicati all'art. 80, c. 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di dichiarazioni generiche che facciano mero riferimento all'assenza di reati di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante prenderà atto della dichiarazione senza compiere integrazioni o soccorso istruttorio, riservandosi di compiere le verifiche di legge al termine della procedura (sempre e comunque per il soggetto aggiudicatario, facoltativamente per gli altri soggetti), con le conseguenze di legge in caso di non corrispondenza tra quanto ivi rilevato e quanto previamente affermato dal concorrente

(comunicazione ANAC, escussione garanzia provvisoria, comunicazione alla Procura della Repubblica).

Sul punto si ricorda che il legale rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà di rilasciare la dichiarazione riguardante terzi ove sia a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti dichiarati; in caso contrario la dichiarazione deve essere resa dal diretto interessato.

Eventuali espressioni come “per quanto a propria conoscenza” o simili saranno interpretate dalla Stazione appaltante come affermazione di piena e diretta conoscenza.

Qualora il reato sia stato compiuto da un soggetto cessato, indicato al punto 8.5, il concorrente ha l'onere, **a pena di esclusione**, di dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata antecedente alla gara.

Eventuali condizioni di irreperibilità dei soggetti dovranno essere motivate e circostanziate perché siano prese in considerazione dalla Stazione appaltante.

Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, il concorrente, al fine di evitare l'esclusione, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

La Stazione appaltante valuterà tali dichiarazioni (sia quelle inerenti ai cessati, sia le altre) al fine di disporre l'esclusione o meno; l'esclusione sarà disposta sempre, nel corso del periodo di esclusione derivante da sentenza, ove sia la sentenza definitiva a prevedere l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto (se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore; e in tale caso è pari alla durata della pena principale).

2) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 2, primo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico rappresentato non è incorso in nessuna delle cause di decadenza, sospensione, divieto o rischio di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34 bis, commi 6 e 7, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

3) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 2, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

dichiara, **a pena di esclusione**, che la comunicazione antimafia e/o l'informativa antimafia non indicano alcun elemento ostativo alla partecipazione alla procedura di gara; il

concorrente si impegna in caso di aggiudicazione a fornire ogni dato, nominativo o informazione utile alla Stazione appaltante per le verifiche di quanto affermato.

4) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico rappresentato non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Non rappresenta causa di esclusione aver ottemperato agli obblighi, aver pagato o essersi impegnato nei confronti degli enti preposti in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

5a) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

(in assenza di casi previsti dalla norma):

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico rappresentato non ha commesso infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

(in presenza di casi previsti dalla norma):

dichiara, **a pena di esclusione**, tutte le violazioni compiute.

La Stazione appaltante escluderà solo in caso di gravi infrazioni debitamente accertate.

5b) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei riguardi dell'operatore economico rappresentato non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5c) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

(in assenza di casi previsti dalla norma):

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico rappresentato non si è reso colpevole di illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità per come individuati nelle Linee guida ANAC n. 6 del 2016.

(in presenza di casi previsti dalla norma):

dichiara, **a pena di esclusione**, tutti gli illeciti professionali compiuti ivi compresi i reati indicati diversi da quelli di cui all'art. 80, c. 1 del d.lgs. 50716 e ss.mm.ii., e le eventuali attività di *self-cleaning* compiute.

La stazione appaltante valuterà tali dichiarazioni e procederà all'esclusione solo in caso di illeciti professionali reputati gravi, ossia tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico, in applicazione della Linea guida ANAC n. 6.

5 c-bis) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5, lett. c-bis) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico rappresentato non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e che non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

5 c-ter) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5, lett. c-ter) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

(in assenza di casi previsti dalla norma):

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento e/o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

(in presenza di casi previsti dalla norma):

dichiara, **a pena di esclusione**, tutte le carenze che l'operatore economico ha dimostrato carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento e/o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

Di tali circostanze la Stazione appaltante terrà in considerazione la significatività e preesistenza e il tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

5 c-quater) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5, lett. c-quater) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

(in assenza di casi previsti dalla norma):

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

(in presenza di casi previsti dalla norma):

dichiara, **a pena di esclusione**, tutti i gravi inadempimenti nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuti o accertati con sentenza passata in giudicato;

5d) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

dichiara, **a pena di esclusione**, di conoscere il disposto dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di impegnarsi ad informare la Stazione appaltante appena venga a conoscenza dei soggetti coinvolti nella procedura di gara al fine di rendersi parte diligente nell'evitare eventuali conflitti di interesse.

5e) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016

(in assenza di casi previsti dalla norma):

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico rappresentato non ha avuto alcun coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto.

(in presenza di casi previsti dalla norma):

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico rappresentato ha avuto un coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, specificando le attività svolte.

La Stazione appaltante valuterà le attività svolte e procederà ad esclusione solo ove reputi che questo incida sulla concorrenza e *par condicio* di gara e non vi siano altre misure per evitare distorsioni della concorrenza.

5f) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico rappresentato non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

5 f-bis) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. f-bis) bis del d.lgs. 50/16 e s.m.i.

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico ha presentato nella procedura di gara in corso e si impegna a presentare negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni veritiere;

5 f ter) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5, lett. f bis) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

(in assenza di casi previsti dalla norma):

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico rappresentato non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

(in presenza di casi previsti dalla norma):

dichiara, **a pena di esclusione**, tutte le iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

Si specifica che Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

5g) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico rappresentato non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

Si procederà ad esclusione solo per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

5h) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c.5 lett. h) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Si procederà ad esclusione nell'arco della durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e comunque se la violazione non è stata rimossa.

5i) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5, lett. i) del d.lgs. n. 50/2016

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico rappresentato è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68);

5l) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, c. 5, lett. l) del d.lgs. n. 50/2016

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico rappresentato non è oggetto di comunicazione sul sito dell'Osservatorio dell'ANAC di alcuna comunicazione di omessa denuncia dei fatti di cui dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991.

5m) ai fini di quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016

dichiara, **a pena di esclusione**, tutti i soggetti nei confronti dei quali l'operatore economico rappresentato si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (controllante e controllato).

In caso di controllo si procederà ad **esclusione** qualora risulti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6) ai fini di quanto previsto all'art. 80, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016

dichiara, **a pena di esclusione**, di impegnarsi ad informare la Stazione appaltante in qualunque momento della procedura, qualora vi siano modificazioni di quanto dichiarato in sede di presentazione delle offerte in relazione ai punti sopra indicati 1, 2, 3, 4 e 5, lett. da a) a m).

9. DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ

9.1 A **pena di esclusione**, la DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

9.2 Con tale dichiarazione, il sottoscrittore dichiara la dimostrazione di possesso dei requisiti di professionalità, ossia l'iscrizione alla CCIAA con numero ed anno di iscrizione e codice di attività o iscrizione in altro registro, per un settore di attività compatibile e aderente all'oggetto della presente procedura.

In alternativa, deve essere allegata **a pena di esclusione** copia del certificato CCIAA, riportante la dizione di conformità all'originale resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (tale documento non avrà valore di certificato ma di atto sostitutivo).

9.3. Il concorrente deve essere in grado, all'atto esecutivo, di rilasciare le dichiarazioni di conformità di cui al DM 22 gennaio 2008, n. 37.

Si veda a tal fine il CAPITOLATO TECNICO OPERE ELETTRICHE.

9.4 **Il concorrente può rendere la dichiarazione di cui al presente punto utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO II.**

10. DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA QUALIFICAZIONE

10.1 **A pena di esclusione**, la DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA QUALIFICAZIONE deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

10.2 Il Concorrente deve, **a pena di esclusione**, dichiarare *il possesso in proprio di idonea qualificazione per la realizzazione dei lavori oggetto di appalto.*

In alternativa, deve essere allegata a pena di esclusione copia dell'attestato di qualificazione SOA, in corso di validità ed emessa da SOA regolarmente autorizzata, riportante la dizione di conformità all'originale resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.

Ai fini della qualificazione alla gara si richiamano di seguito le categorie e l'importo delle lavorazioni comprese nell'appalto ai sensi del DPR 207/2010.

CATEGORIA	IMPORTO	PERCENTUALE SUL TOTALE DEI LAVORI	CLASSIFICA	QUALIFCAZ. OBBLIGATORIA	PREVALENTE/ SCORPORABILE
OG6	€ 7.943.144	67%	VI	sì	prevalente
OS30 (s.i.o.s. ex DM n. 248/2016)	€ 3.906.856	33%	IV bis incred.	sì	scorporabile

Sui lavori della categoria OS30 (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi del DM 10 novembre 2016, n. 248) non è consentito avvalimento.

A norma dell'art. 79, comma 16 del DPR 207/2010 e s.m.i., la qualificazione nella categoria OS30 può essere sostituita da qualificazione OG11, per uguale classifica.

Si applica l'art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i.

Si applica l'art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i.

Il subappalto nella categoria prevalente OG6 è consentito nei limiti massimi stabiliti dall'ordinamento vigente.

La lavorazione OS30 potrà essere subappaltata nel limite del 30% della medesima.

La qualificazione in OS30 può essere limitata alla misura minima del 70% dell'importo categoria ma, in tal caso, a pena di **esclusione**:

- a) il concorrente che non possiede la qualificazione per l'intero importo richiesto deve possedere i requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente;
- b) inoltre, il concorrente è tenuto a dichiarare il subappalto della parte eccedente la propria qualificazione (c.d. subappalto necessario).

I limiti imposti al subappalto sopra previsti sono necessari per i seguenti motivi:

- a) nella presente procedura l'offerta tecnica migliorativa afferisce ed è connessa a lavorazioni ricomprese in OS30;
- b) la stazione appaltante reputa necessario che ogni concorrente disponga direttamente della qualificazione in OS30 (nei limiti sopra indicati) per corretta allocazione delle responsabilità connesse alla tipologia altamente specialistica richiesta per la lavorazione in appalto.

10.3 In caso di subappalto, il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare a norma dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

10.4 In caso di avvalimento (OG6), il concorrente dichiara di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi dei requisiti di un terzo soggetto, allegando **a pena di esclusione** dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria circa il possesso, in capo alla stessa, di idonea qualificazione per la realizzazione dei lavori che si impegna ad ausiliare nell'esecuzione dell'appalto.

In alternativa, deve essere allegata **a pena di esclusione** copia dell'attestato di qualificazione SOA, in corso di validità ed emessa da SOA regolarmente autorizzata, su cui è riportata la dizione di conformità all'originale resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'ausiliario.

10.5 **Il concorrente può rendere le dichiarazioni di cui al presente punto utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO II (dichiarazione di possesso di idonea qualificazione) e MODELLO III (avvalimento).**

11. GARANZIA PROVVISORIA

11.1 **A pena di esclusione**, il concorrente deve porre in essere idonea garanzia in forma di cauzione o fidejussione.

11.2 Ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia deve essere pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara ovvero pari a € 237.000,00 (euro duecentotrentasettemila/00).

11.3 Sotto le condizioni di cui all'art. 93, c. 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'importo della garanzia è ridotto nei modi e per gli importi ivi definiti, essendo onere del concorrente calcolare l'importo e dare dimostrazione delle certificazioni possedute.

In particolare si evidenzia la riduzione del 50%, ovvero pari a € 118.500,00 (euro centodiciottomilacinquecento/00), per la certificazione UNI CEI ISO 9000.

A tal fine il concorrente deve, **a pena di esclusione**, dichiarare a norma del DPR 445/2000 gli estremi ed il periodo di validità della certificazione o, in alternativa, allegare copia della certificazione riportante la dizione di conformità all'originale e la firma e data apposta dal proprio rappresentante.

In caso di cumulo di riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo risultante dalla riduzione precedente, secondo l'ordine delle certificazioni indicato all'art. 93, c. 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

11.4 La garanzia può essere costituita da:

- fidejussione bancaria o assicurativa, o polizza rilasciata da un intermediario finanziario a ciò autorizzato;
- cauzione: nei modi di cui all'art. 93, c. 2 del d.lgs. n. 50/2016.

Qualora il concorrente opti per la cauzione in denaro, questa deve essere costituita mediante versamento in contanti sul conto corrente avente codice IBAN IT 15 A 07072 02404 021000059035 con causale "CAUZIONE PROVVISORIA" e indicazione del CIG.

In tale caso, il concorrente deve allegare copia della ricevuta dell'avvenuto versamento.

Qualora il concorrente opti per la cauzione in titoli, questa deve essere costituita in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, del valore corrente al giorno del deposito, mediante deposito presso la Stazione appaltante.

11.5 La garanzia deve, **a pena di esclusione**, avere validità di almeno 180 giorni dalla data di termine ultimo di presentazione delle offerte.

11.6 La fidejussione deve prevedere espressamente, **a pena di esclusione**:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile;
- la condizione che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti della Stazione appaltante, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Stazione appaltante;
- l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della prima scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

11.7 La garanzia deve, **a pena di esclusione**, essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia assicurativa, oppure di un intermediario finanziario autorizzato, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della Stazione appaltante (art. 93, c.8 del d.lgs. n. 50/2016); fanno eccezione le microimprese, piccole imprese o i concorrenti formati solo da operatori economici di dette tipologie.

11.8 La garanzia deve essere stipulata in conformità agli schemi tipo approvati con decreto MISE n. 31 del 19 gennaio 2018.

11.9 È facoltà del concorrente, a norma dell'art. 1 del decreto MISE 31/2018, consegnare le sole schede tecniche contenute nell'«Allegato B - Schede Tecniche» del citato decreto, se debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente concorrente.

11.10 La garanzia provvisoria verrà svincolata mediante dichiarazione resa dalla Stazione appaltante successivamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva efficace della presente procedura e in particolare:

- per l'aggiudicatario: al momento della sottoscrizione del contratto;
- per i concorrenti non aggiudicatari: all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione stessa.

12. DOCUMENTO PassOE

12.1 Al concorrente è richiesto di consegnare il documento "PassOE" rilasciato dal servizio AVCpass, con firma del concorrente stesso a titolo di conformità.

12.2 I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute.

12.3 L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCpass Operatore Economico e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un codice PassOE, che deve essere stampato e firmato dal concorrente prima di inserirlo nella busta amministrativa.

12.4 Codice PassOE è il documento che attesta che l'impresa può essere verificata tramite AVCpass, ed è pertanto necessario per consentire alla Stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti in capo al concorrente individuato.

13. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

13.1 **A pena di esclusione**, il concorrente deve eseguire il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pari a **€ 200,00** (euro duecento/00) entro e non oltre il termine di ricezione delle offerte, seguendo le istruzioni operative indicate nel sito ANAC.

13.2 A riprova dell'avvenuto pagamento, si richiede al concorrente di consegnare la ricevuta di pagamento o lo scontrino in originale.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

14.1 Nella presente procedura si distingue, ai fini del soccorso istruttorio, tra:

- a) adempimenti;**
- b) dichiarazioni ("di scienza" e "di volontà").**

Per "adempimenti" si intendono le attività materiali da compiere per come previste dal presente Disciplinare (es. effettuazione della presa visione dei luoghi, consegna del plico di gara, pagamento contributo ANAC etc.).

Per “dichiarazioni di scienza” si intendono quelle in cui il dichiarante attesta di avere conoscenza di fatti o situazioni suscettibili di comprova in quanto notori o certificabili (es.: dichiarazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; dichiarazioni di idonea professionalità e/o qualificazione).

Per “dichiarazioni di volontà” si intendono quelle in cui il dichiarante attesta di volere una determinata situazione con gli effetti connessi in termini di impegno, inerenti alla sfera di volontà del dichiarante (es.: fidejussione provvisoria, procura).

14.2 Sia le dichiarazioni di scienza, sia le dichiarazioni di volontà possono essere riconducibili al concorrente o riconducibili a terzi.

Per dichiarazioni riconducibili al concorrente si intendono quelle rilasciate da persone fisiche giuridicamente collegate all’operatore economico o agli operatori economici che compongono il concorrente stesso, quale il legale rappresentante o altri soggetti connessi allo stesso (es. direttori tecnici, soci, procuratori, altri soggetti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, etc.).

Per dichiarazioni riconducibili a terzi si intendono quelle rilasciate da persone fisiche giuridicamente terze rispetto al concorrente (es. fidejussori, etc.).

14.3 Gli adempimenti non possono essere compiuti oltre i termini previsti del presente Disciplinare; ciò che può essere oggetto di soccorso istruttorio è sola la dichiarazione di scienza e/o la dimostrazione di avvenuto adempimento tempestivo.

14.4 Per le dichiarazioni di scienza, siano esse riconducibili al concorrente e/o a terzi, la Stazione appaltante, per compiere il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9 del d.lgs. n. 50/2016, a prescindere dalla data di richiesta di integrazione e dalla data di rilascio della dichiarazione, potrà valutare solo dichiarazioni che riguardino fatti o situazioni alla data di termine ultimo di ricezione dei plichi.

14.5 Per le dichiarazioni di volontà, siano esse riconducibili al concorrente e/o a terzi, la Stazione appaltante, per compiere il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9 del d.lgs. n. 50/2016, richiederà la consegna della dichiarazione (p.es. contratto) già posta in essere antecedentemente alla data di termine ultimo di ricezione dei plichi; dichiarazioni di volontà successive al predetto termine non potranno essere valutate per rispetto della *par condicio* dei concorrenti, e dell’imparzialità e autonomia decisionale dei soggetti nell’esprimere il proprio volere.

È esclusa in ogni caso da soccorso istruttorio l’Offerta (Tecnica e/o Economica).

A norma dell’art. 95, c. 10 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i costi della sicurezza aziendali e della manodopera sono considerati a tutti gli effetti parte integrante dell’Offerta economica.

14.6 Il soccorso istruttorio non si limiterà alle sole dichiarazioni, ma anche alla documentazione che veicola dette dichiarazioni (es. allegazioni dichiarate e non incluse, copie di documenti utilizzati e/o utilizzabili come dichiarazioni da parte dei concorrenti etc.).

14.7 Il soccorso istruttorio avrà luogo in caso di carenze nelle dichiarazioni.

Per carenza si intende la mancata dichiarazione, l’incompletezza della dichiarazione, o l’irregolarità in generale della stessa.

In caso di presenza di una dichiarazione chiara e precisa con cui si dichiara una situazione non idonea all'ammissione alla procedura, non si farà luogo a soccorso istruttorio, andando direttamente ad **esclusione**.

- 14.8** In caso di due dichiarazioni contrastanti tra di loro e non componibili con lettura in combinato disposto, si procederà a soccorso istruttorio.
- 14.9** In ogni caso di soccorso istruttorio sarà assegnato al concorrente un termine per il recapito delle dichiarazioni integrative, scaduto il quale inutilmente si procederà **ad esclusione**; le dichiarazioni integrative pervenute oltre il termine saranno irricevibili, con conseguente **esclusione**.
- 14.10** Il soccorso istruttorio avverrà mediante l'invio di documentazione da parte del concorrente in apposita Busta di soccorso, contenente le dichiarazioni integrative.
- 14.11** In caso di soccorso istruttorio, le dichiarazioni integrative dovranno essere rese con le medesime modalità d'invio del plico di gara, e con le medesime condizioni di ricevibilità e/o ammissibilità (a tal fine sull'esterno del plico si richiede di apporre tutte le diciture già indicate ed in aggiunta la dizione "PLICO DI SOCCORSO").
- 14.12** Il presente Disciplinare indica i casi di esclusione della procedura; si farà luogo ad esclusione senza soccorso istruttorio nei casi in cui lo stesso soccorso non è reputato esperibile dalla Stazione appaltante in base a quanto qui disciplinato o, di converso, ad esito del soccorso istruttorio ove non vi siano gli estremi per l'ammissione a seguito dell'esame della documentazione inviata dal concorrente in adempimento al soccorso.
- 14.13** Non si compirà un secondo soccorso istruttorio sulla documentazione fornita in esito al primo soccorso.
- 14.14** Resta in ogni modo salva la facoltà della Stazione appaltante di chiedere meri chiarimenti su dichiarazioni già rese, nonché di ammettere la mera correzione di errori materiali, o di rilevare l'irrelevanza degli stessi.

15. PRIMA FASE DI GARA: AMMISSIONE DEI CONCORRENTI

- 15.1** Allo scadere del termine di ricezione dei plichi di gara e anteriormente alla prima seduta di gara la Stazione appaltante nomina la Commissione giudicatrice nei modi previsti dalla normativa vigente e applicabile.
- 15.2** All'arrivo di ogni singolo plico di gara, lo stesso è consegnato al RUP.
Nel tempo intercorrente tra l'arrivo di ogni singolo plico e la prima seduta di gara i plichi sono custoditi dal RUP in posto sicuro non accessibile a terzi.
- 15.3** Le operazioni della PRIMA FASE DI GARA sono compiute dal Seggio di gara appositamente composto.
- 15.4** L'apertura dei plichi avverrà in seduta aperta ai partecipanti, presso la sede Stazione appaltante, a cura del Seggio di gara, convocata per il giorno 6 febbraio 2020 alle ore 10:00. La seduta potrà essere posticipata previa informativa comunicata ai concorrenti sul profilo di committenza.

Il RUP consegna al Seggio di gara tutti i plichi materialmente ricevuti sino al momento di apertura della seduta di gara; in caso giungessero plichi successivamente a detto momento il RUP ha l'onere della relativa consegna al Seggio di gara.

15.5 In seduta pubblica, il Seggio di gara:

- a) dichiara la ricevibilità e/o ammissibilità o meno dei plichi;
- b) dà apertura ai plichi, con lo svolgimento delle attività descritte dal presente Disciplinare;
- c) dà apertura alle diverse BUSTE A e alla valutazione alla documentazione amministrativa, riservandosi di dichiarare l'ammissione o l'esclusione del concorrente al termine dell'esame di tutti i concorrenti e/o della eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- d) compie, ove del caso, i soccorsi istruttori;
- e) dichiara i concorrenti ammessi ed i concorrenti esclusi.

15.6 Tutta la documentazione amministrativa fornita è messa a disposizione dei concorrenti, nei tempi e nei modi di cui all'art. 76, c. 2 bis del Codice dei contratti pubblici, con la sola eccezione di documentazione reputata dal Seggio di gara riservata (eventuale indicazione di reati soggetti a non menzione, o altro ove del caso).

16. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI SULLA PARTE I

16.1 SOGGETTI SINGOLI (art. 45, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative devono attenersi a quanto sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni.

16.2 CONSORZI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO O TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 45, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Oltre ai documenti sopra elencati tali soggetti devono, **a pena di esclusione**, indicare il consorziato o i consorziati esecutore/i.

In relazione al **punto 2** del presente Disciplinare, si specifica che la presa visione dei luoghi può essere eseguita, a scelta del concorrente, o dal Consorzio o da almeno uno dei consorziati esecutori.

In relazione al **punto 4** del presente Disciplinare, si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti (sia il Consorzio, sia i consorziati esecutori).

In relazione al **punto 8** del presente Disciplinare, si specifica che dette dichiarazioni devono essere rese, **a pena di esclusione**, sia dal Consorzio sia dai consorziati esecutori.

Si specifica che la Stazione appaltante invia le proprie comunicazioni solo ai recapiti del Consorzio, restando onere di quest'ultimo rendere edotti i consorziati esecutori.

In relazione al **punto 9** del presente Disciplinare, si specifica che il possesso dei requisiti di professionalità devono essere posseduti dal solo Consorzio.

In relazione al **punto 10** del presente Disciplinare, si specifica che il possesso dei requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal solo Consorzio.

In relazione al **punto 11** del presente Disciplinare, si specifica che la garanzia provvisoria deve essere intestata al Consorzio.

In relazione al **punto 12** del presente Disciplinare, si specifica che il PassOE deve includere sia il Consorzio sia il consorziato esecutore, con sottoscrizione di tutti gli operatori economici ivi inclusi.

In relazione al **punto 13** del presente Disciplinare, si specifica che il pagamento ANAC deve avvenire per opera del Consorzio.

Nel caso in cui il Consorzio e/o uno dei consorziati esecutori incorra in una causa di esclusione, questo comporterà l'esclusione del concorrente.

16.3 CONSORZI STABILI (art. 45, c. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016)

I consorzi stabili possono eseguire l'appalto con propria organizzazione o mediante Consorziati esecutori.

PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE

Si rinvia al previo punto 16.1

PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI MEDIANTE CONSORZIATI

Si rinvia al previo punto 16.2

16.4 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI (art. 45, c. 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016)

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui sopra sia già COSTITUTI, sia ancora da costituire (COSTITUENDI).

PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI

Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, **a pena di esclusione**, allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti.

In relazione al **punto 2** del presente Disciplinare, si specifica che la presa visione dei luoghi può essere eseguita, a scelta del concorrente, da uno degli operatori economici raggruppati.

In relazione al **punto 4** del presente Disciplinare, si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

In relazione al **punto 8** del presente Disciplinare, si specifica che dette dichiarazioni devono essere rese, **a pena di esclusione**, sia dal mandatario sia dai mandanti.

Si specifica che la Stazione appaltante invia le proprie comunicazioni solo ai recapiti del mandatario capofila, restando onere di quest'ultimo rendere edotti i mandanti.

In relazione al **punto 9** del presente Disciplinare, si specifica che i requisiti di professionalità devono essere posseduti sia dal mandatario sia dal mandante.

In relazione al **punto 10** del presente Disciplinare, si specifica che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti cumulativamente dal concorrente.

A norma dell'art. 48, c. 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ogni operatore economico raggruppato è tenuto, **a pena di esclusione**, a indicare ciò che eseguirà in sede di esecuzione; **a pena di esclusione**, la qualificazione posseduta da ogni soggetto raggruppato deve essere idonea a coprire la parte/quota di attività che il concorrente ha indicato di impegnarsi a realizzare.

In relazione al **punto 11** del presente Disciplinare, si specifica che la garanzia provvisoria deve essere intestata al mandatario.

Per usufruire delle riduzioni della garanzia è necessario che tutti i componenti siano in possesso delle idonee certificazioni di qualità.

Nel solo caso di raggruppamento verticale la riduzione della garanzia può essere applicata anche solo limitatamente alla quota parte riferibile ai soggetti raggruppati dotati di certificazione.

In relazione al **punto 12** del presente Disciplinare, si specifica che il PassOE deve includere sia il mandante sia il mandatario, con sottoscrizione di tutti gli operatori economici ivi inclusi.

In relazione al **punto 13** del presente Disciplinare, si specifica che il pagamento ANAC può avvenire o per opera del mandatario o per opera del mandante.

Nel caso in cui un operatore economico raggruppato incorra in una causa di esclusione, questo comporterà l'esclusione del concorrente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, c. 19 ter del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUENDI

Oltre ai documenti sopra elencati per i raggruppamenti costituiti, i soggetti qui menzionati devono, **a pena di esclusione**, allegare la dichiarazione, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare esplicitamente quale capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In relazione al **punto 2** del presente Disciplinare, si specifica che la presa visione dei luoghi può essere eseguita, a scelta del concorrente, da uno degli operatori economici raggruppati.

In relazione al **punto 4** del presente Disciplinare, si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

In relazione al **punto 8** del presente Disciplinare, si specifica che dette dichiarazioni devono essere rese, **a pena di esclusione**, sia dal promittente mandatario sia dai promittenti mandanti.

Si specifica che la Stazione appaltante invia le proprie comunicazioni solo ai recapiti del promittente mandatario, restando onere di quest'ultimo rendere edotti i promittenti mandanti.

In relazione al **punto 9** del presente Disciplinare, si specifica che il possesso dei requisiti di professionalità devono essere posseduti sia dal promittente mandatario sia dal promittente mandante.

In relazione al **punto 10** del presente Disciplinare, si specifica che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti cumulativamente dal concorrente.

A norma dell'art. 48, c. 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ogni operatore economico raggruppando è tenuto, **a pena di esclusione**, a indicare ciò che eseguirà in sede di esecuzione; **a pena di esclusione**, la qualificazione posseduta da ogni soggetto raggruppato deve essere idonea a coprire la parte/quota di attività che il concorrente ha indicato di impegnarsi a realizzare.

In relazione al **punto 11** del presente Disciplinare, si specifica che la garanzia provvisoria deve essere intestata, **a pena di esclusione**, sia al promittente mandatario sia ai promittenti mandanti.

Per usufruire delle riduzioni della garanzia è necessario che tutti i componenti siano in possesso delle idonee certificazioni di qualità.

Nel solo caso di raggruppamento verticale la riduzione della garanzia può essere applicata anche solo limitatamente alla quota parte riferibile ai soggetti raggruppati dotati di certificazione.

In relazione al **punto 12** del presente Disciplinare, si specifica che il PassOE deve includere sia il promittente mandante sia il promittente mandatario, con sottoscrizione di tutti gli operatori economici ivi inclusi.

In relazione al **punto 13** del presente Disciplinare, si specifica che il pagamento ANAC può avvenire o per opera del promittente mandatario o per opera del promittente mandante.

Nel caso in cui un operatore economico raggruppato incorra in una causa di esclusione, questo comporterà l'esclusione del concorrente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, c. 19 ter del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

16.5 CONSORZI ORDINARI (art. 45, c. 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Si veda, in quanto compatibile, il precedente punto 16.4 del presente Disciplinare (dovendosi intendere "consorziato" in luogo di "mandante e mandatario"), oltre quanto di seguito specificato.

PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUITI

Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, **a pena di esclusione**, allegare l'atto costitutivo del Consorzio.

PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI

Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, **a pena di esclusione**, allegare la dichiarazione, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il consorzio, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si consorzieranno.

16.6 RETI DI IMPRESE (art. 45, c. 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Si veda, in quanto compatibile, il punto 16.4 del presente Disciplinare (dovendosi intendere "retista" in luogo di "mandante e mandatario"), oltre quanto di seguito specificato.

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete: la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

16.7 GEIE (art. 45, c. 2, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Si veda, in quanto compatibile, il punto 16.4 del presente Disciplinare (dovendosi intendere "consorzio" in luogo di "mandante e mandatario").

16.8 AVVALIMENTO

Oltre ai documenti sopra elencati il concorrente ausiliato deve, **a pena di esclusione**, allegare:

- a) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- b) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorzata ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, con indicazione dell'oggetto del contratto in modo determinato, a norma dell'art. 88 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.

In relazione al **punto 2** del presente Disciplinare, si specifica che la presa visione dei luoghi deve essere eseguita dal concorrente ausiliato.

In relazione al **punto 4** del presente Disciplinare, si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti (ausiliato ed ausiliario).

In relazione al **punto 8** del presente Disciplinare, si specifica che dette dichiarazioni devono essere rese, **a pena di esclusione**, sia dal soggetto ausiliato sia dall'ausiliario.

Si specifica che la Stazione appaltante invia le proprie comunicazioni solo ai recapiti del concorrente ausiliato, restando onere di quest'ultimo rendere edotto l'ausiliario.

In relazione al **punto 9** del presente Disciplinare, si specifica che i requisiti di professionalità devono essere posseduti dall'ausiliario in caso di avvalimento degli stessi.

In relazione al **punto 10** del presente Disciplinare, si specifica che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dall'ausiliario in relazione all'oggetto dell'avvalimento.

I mezzi e le risorse messe a disposizione dall'ausiliario nei confronti dell'ausiliato devono essere nella diretta disponibilità giuridica e di fatto dello stesso ausiliario, non essendo consentiti avvalimenti, anche di fatto, a cascata, o messa a disposizione di mezzi e risorse di terzi o nella disponibilità di terzi, a norma dell'art. 89, c. 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In relazione al **punto 11** del presente Disciplinare, si specifica che la garanzia provvisoria deve essere intestata al solo ausiliato.

In relazione al **punto 12** del presente Disciplinare, si specifica che il PassOE deve includere sia l'ausiliario sia l'ausiliato.

In relazione al **punto 13** del presente Disciplinare, si specifica che il pagamento ANAC deve avvenire da parte del concorrente ausiliato.

Nel caso in cui l'operatore economico ausiliario incorra in una causa di esclusione, questo comporterà l'esclusione del concorrente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 89, c. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

PARTE II

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, ELEMENTI DI VALUTAZIONE, FATTORI PONDERALI

17.1 La procedura è aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualità-prezzo, sulla base dei seguenti elementi di valutazione e dei relativi fattori ponderali:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE n. 1:

GARANZIA SULL'OPERA

fattore ponderale 10;

ELEMENTO DI VALUTAZIONE n. 2:

RENDIMENTO TIPO NELLA CONDIZIONE RICORRENTE

fattore ponderale 35;

ELEMENTO DI VALUTAZIONE n. 3:

PORTATA TIPO NELLA CONDIZIONE NOMINALE

fattore ponderale 25;

ELEMENTO DI VALUTAZIONE n. 4:

PREZZO

fattore ponderale 30.

17.2 Aspetti e/o contenuti delle offerte che non riguardino detti elementi di valutazione non saranno valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio.

18. FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-NUMERICA

18.1 Il concorrente è chiamato a consegnare la propria Offerta TECNICO-NUMERICA, che si compone di n. 3 distinte PROPOSTE, tutte a contenuto numerico, rispettivamente riguardanti gli elementi di valutazione n. 1, n. 2, n. 3.

Pertanto, l'Offerta TECNICO-NUMERICA è divisa in:

PROPOSTA n. 1:

"GARANZIA SULL'OPERA";

PROPOSTA n. 2:

"RENDIMENTO TIPO NELLA CONDIZIONE RICORRENTE";

PROPOSTA n. 3:

"PORTATA TIPO NELLA CONDIZIONE NOMINALE".

La proposta n. 1 deve avere per oggetto tutte le opere nel loro complesso; in caso contrario la proposta non è valutata ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Le proposte n. 2 e n. 3 devono, **a pena di esclusione**, riguardare i 4 complessi di sollevamento (elettropompa, opere di presa, di scarico, di intercettazione, ecc.).

Le 5 elettropompe (compresa quindi quella di riserva) devono essere, **a pena di esclusione**, tutte identiche fra loro (marca, modello e caratteristiche tecniche), per inderogabili necessità del Consorzio di omogeneità manutentiva.

I 4 complessi di sollevamento devono essere, **a pena di esclusione**, tutti identici fra loro per inderogabili necessità del Consorzio di omogeneità manutentiva, salvo le opportune variazioni di tracciato.

18.2 Il concorrente è chiamato a formulare la propria Offerta TECNICO-NUMERICA utilizzando l'allegato MODELLO IV.

Il concorrente è chiamato a formulare la propria offerta TECNICO-NUMERICA esponendo valori in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà considerato esclusivamente il valore indicato in lettere.

18.3 Ove il concorrente non consegni una o più proposte di cui si compone l'Offerta TECNICO-NUMERICA, il/i rispettivo/i elemento/i di valutazione non sarà/nno valutato/i ai fini dell'attribuzione del punteggio.

18.4 Il concorrente deve presentare la propria Offerta TECNICO-NUMERICA, **a pena di esclusione**, in lingua italiana o traduzione giurata in italiano.

18.5 In relazione all'elemento di valutazione n. 1, il concorrente è tenuto, a pena di non valutazione della proposta ai fini dell'attribuzione del punteggio, a formulare la propria offerta in mesi naturali e consecutivi.

Non saranno valutate, ai fini dell'attribuzione del punteggio, proposte di miglioria inferiori al mese. Le eventuali frazioni di mese verranno arrotondate ai fini dell'attribuzione del punteggio all'intero inferiore (es.: 28 mesi e 29 giorni sarà valutata come 28 mesi).

18.6 In relazione all'elemento di valutazione n. 2, il concorrente è tenuto, a pena di non valutazione della proposta ai fini dell'attribuzione del punteggio, a formulare la propria offerta indicando per la condizione ricorrente:

- a) portata Q in litri per secondo (l/s)
- b) potenza elettrica assorbita P in kilowatt (kW)
- c) rendimento η come numero puro.

Per "condizione ricorrente", nel presente procedimento, si intende quella corrispondente alla prevalenza geodetica H (differenza di quota tra mandracchio e Po) 5,50 m.

Per "complesso di sollevamento", nel presente procedimento, si intende ciascuno dei 4 sistemi completi percorsi fisicamente dall'acqua nel sollevamento dal Po al mandracchio e costituiti da elettropompa, opere di presa, di scarico, di intercettazione, ecc.

Per "rendimento", nel presente procedimento, si intende il rapporto tra potenza idraulica (= portata Q x prevalenza geodetica H) resa da un complesso di sollevamento (numeratore) e potenza elettrica P assorbita dal medesimo complesso e relativi cavi di alimentazione (denominatore), con funzionamento a velocità nominale dell'elettropompa, compreso inverter ove presente, e non in contemporanea con gli altri complessi, nella condizione ricorrente.

La relazione fra le tre grandezze è data dalla formula:

$$\eta = (5,50 \times Q) / (101,9368 \times P)$$

dove

5,50 (m) è la prevalenza geodetica H di riferimento

101,9368 = 1000/9,81 è una costante conseguente alle unità di misura adottate

Per “rendimento tipo”, nel presente procedimento, si intende il rendimento di un complesso di sollevamento con inverter.

Nel caso in cui il valore del rendimento tipo η esposto dal Concorrente risulti discordante rispetto ai valori indicati di Q e di P, la stazione appaltante terrà fermi Q e P e ricalcolerà il rendimento η .

Si informano i concorrenti che all'appaltatore la portata offerta Q sarà misurata nel tratto rettilineo della tubazione di mandata all'interno del fabbricato pompe (tavola CIT08 di progetto), con le modalità descritte dal Capitolato speciale (art. 26, appendice A).

Si informano inoltre i concorrenti che all'appaltatore la potenza elettrica assorbita P sarà misurata in corrispondenza delle celle di arrivo del quadro elettrico denominato QMT-001, con le modalità descritte dal Capitolato speciale (art. 26).

Si informano i concorrenti che il procedimento di calcolo adottato dalla stazione appaltante per la determinazione del rendimento minimo di progetto (0,575) è illustrato nell'Allegato 3 alla Relazione tecnica idraulica (elaborato di progetto SPF01).

Saranno prese in considerazione solo le prime 3 cifre dopo la virgola (millesimi), con troncamento delle eventuali cifre successive alla terza.

18.7 In relazione all'elemento di valutazione n. 3, il concorrente è tenuto, a pena di non valutazione della proposta ai fini dell'attribuzione del punteggio, a formulare la propria offerta in litri per secondo (l/s).

Per “condizione nominale”, nel presente procedimento, si intende quella corrispondente alla prevalenza geodetica (differenza di quota tra mandracchio e Po) 6,30 m.

Per “portata tipo”, nel presente procedimento, si intende la portata erogata da un complesso di sollevamento, con funzionamento a velocità nominale dell'elettropompa, con inverter ove presente, e non in contemporanea con gli altri complessi, nella condizione nominale.

Si informano i concorrenti che all'appaltatore la portata offerta verrà misurata nel tratto rettilineo della tubazione di mandata all'interno del fabbricato pompe (tavola CIT08 di progetto), con le modalità descritte dal Capitolato speciale (art. 26, appendice A).

Non saranno prese in considerazione eventuali cifre dopo la virgola (decimali), con troncamento.

18.8 I livelli minimi prestazionali, riportati nel Capitolato speciale, sono:

in relazione all'ELEMENTO DI VALUTAZIONE n. 1: 24 mesi;

in relazione all'ELEMENTO DI VALUTAZIONE n. 2: 0,575;

in relazione all'ELEMENTO DI VALUTAZIONE n. 3: 5.000 litri al secondo.

I livelli minimi prestazionali non possono essere modificati *in peius* dal concorrente; in caso in cui il concorrente presenti la PROPOSTA n. 1 inferiore al minimo prestazionale, la stessa non sarà

presa in considerazione e si applicheranno i 24 mesi, minimo di legge.

In caso il concorrente presenti la PROPOSTA n. 2 e/o la PROPOSTA n. 3 inferiore al minimo prestazionale, si fa luogo ad **esclusione**.

- 18.9** In riferimento all'elemento di valutazione n. 1, si specifica che la garanzia sarà operante a norma dell'art. 103, c. 6 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. a partire dalla data del collaudo provvisorio al momento dello svincolo della rata di saldo, con termine minimo di legge di mesi 24, in virtù dell'art. 102, c. 3 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii..

Il concorrente è chiamato ad offrire una garanzia per un periodo più lungo di quello di legge (es: 28 mesi; 48 mesi...); detta garanzia riguarderà difformità e vizi dell'opera anche riconoscibili in deroga all'art. 102, c. 5 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. quindi con validità oltre la definitività del collaudo e si andrà a aggiungere a quella prevista dall'art. 103, c. 8 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. a copertura dei soli danni da rovina totale o parziale o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi avente durata decennale.

In sede di gara la Stazione appaltante assumerà l'impegno del concorrente, la garanzia o la cauzione sarà acquisita al momento del collaudo provvisorio e solo a seguito di ciò si darà corso allo svincolo della rata di saldo.

- 18.10** In relazione all'elemento di valutazione n. 2, in sede esecutiva il rendimento tipo verrà valutato come media dei rendimenti di ciascun singolo complesso di sollevamento con funzionamento nella condizione ricorrente, a velocità nominale dell'elettropompa, non in contemporanea con gli altri, come indicato nel Capitolato speciale (art. 26).

Per quanto attiene alla penale comminata in caso di mancata rispondenza tra quanto offerto e quanto realizzato, si rinvia all'art. 17 dello Schema di contratto.

- 18.11** In relazione all'elemento di valutazione n. 3, in sede esecutiva la portata tipo verrà valutata come media delle portate di ciascun singolo complesso di sollevamento con funzionamento nella condizione nominale, a velocità nominale dell'elettropompa, non in contemporanea con gli altri, come indicato nel Capitolato speciale (art. 26).

Per quanto attiene alla penale comminata in caso di mancata rispondenza tra quanto offerto e quanto realizzato, si veda l'art. 17 (Penali per carenze tecniche) dello Schema di contratto.

- 18.12** In caso in cui il Concorrente non formuli una o più proposte nella propria Offerta TECNICO-NUMERICA, riceverà coefficiente 0 sul/i rispettivo/i elemento/i e sarà tenuto, in caso di aggiudicazione, a rispettare i requisiti minimi previsti dal Capitolato speciale in relazione ai singoli elementi di valutazione, come previsto dall'art. 3 (Obbligo di risultato) dello Schema di contratto.

19. FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

- 19.1** Il concorrente deve consegnare la propria offerta ECONOMICA riguardante l'elemento di valutazione n. 4.

- 19.2** Ove il concorrente non consegna la propria offerta ECONOMICA si procede alla **esclusione** del concorrente.

- 19.3** Il concorrente deve, **a pena di esclusione**, formulare la propria offerta economica utilizzando la “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori”, vidimata dal RUP.
- 19.4** In relazione all’elemento di valutazione n. 4, il concorrente è tenuto, **a pena di esclusione**, a utilizzare come valuta l’euro.
- 19.5** L’importo a base di gara è pari a **€ 11.047.159,58** (euro undicimilioni quarantasettemila centocinquantanove virgola cinquantotto), a cui si sommeranno:
- IVA di legge,
 - **€ 607.802,71** (euro seicentoseptemila ottocentodue virgola settantuno), oltre IVA di legge, per i costi della sicurezza (non soggetti a ribasso),
 - **€ 195.037,71** (euro centonovantacinquemila trentasette virgola settantuno), oltre IVA di legge, per prestazioni di manodopera in economia, pure non soggette a ribasso,
- per un totale di **€ 11.850.000,00**, oltre a IVA di legge.
- I costi del personale ricompresi nell’importo a base di gara (escluse le voci relative agli oneri per la sicurezza e alle prestazioni di mano d’opera in economia) sono conteggiati dalla Stazione appaltante in € 1.729.289,16 (euro un milione settecentoventinovemila duecentottantanove virgola sedici).
- 19.6** La “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori”, vidimata in ogni suo foglio dal RUP, riporta per ogni lavorazione e fornitura:
- nella prima colonna il numero di riferimento dell’Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto;
 - nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture;
 - nella terza colonna l’unità di misura;
 - nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
- 19.7** È onere del concorrente, **a pena di esclusione**, rimettere detta offerta vidimata riportante:
- nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna;
 - nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
- Eventuali correzioni dovranno, **a pena di esclusione**, lasciare visibile l’importo corretto ed essere controfirmate in modo specifico ed univoco dal concorrente (non essendo a tal fine sufficiente la firma in calce al foglio).
- 19.8** Eventuali caselle lasciate vuote comporteranno l’**esclusione** del concorrente.
- 19.9** Il prezzo netto complessivo offerto P_0 (al netto delle voci non sottoposte a ribasso), rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al corrispondente prezzo posto a base di gara (pari a € 11.047.159,58).
- 19.10** Il prezzo netto complessivo P_0 è indicato in cifre ed in lettere.
- 19.11** Il concorrente deve, **a pena di esclusione**, offrire il ribasso percentuale r sul prezzo posto a base di gara pari a $r = [(11.047.159,58 - P_0) / 11.047.159,58] \times 100$.

- 19.12** In caso di discordanza tra cifre e lettere prevalgono le lettere.
- 19.13** La Stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
- 19.14** La Lista contiene tre voci qualificate come “**conguaglio**” (positivo o negativo): C24, C25, C26. Tali voci sono da compilare come segue:
- a)** nel caso in cui il concorrente NON abbia formulato la rispettiva proposta nella propria offerta tecnico-numerica, lo stesso concorrente è tenuto, **a pena di esclusione**, a indicare importo zero/0 o a barrare le relative caselle. In caso in cui una o più caselle siano lasciate vuote si applica quanto previsto al punto 19.8.
- b)** nel caso in cui il concorrente abbia formulato la rispettiva proposta nella propria offerta tecnico-numerica, lo stesso concorrente è tenuto a indicare il conguaglio economico richiesto, in lettere e in cifre. In caso in cui il concorrente barri dette caselle si considererà l'importo uguale a 0. In ogni caso il concorrente dovrà prezzare le voci dalla M1 alla M30 e dalla C1 alla C23 senza tenere conto delle eventuali migliorie proposte (dalla C24 alla C26). In caso in cui una o più caselle siano lasciate vuote si applica quanto previsto al punto 19.8.
- 19.15** Non sono ammesse, **a pena di esclusione**, offerte economiche il cui importo totale, comprensivo degli eventuali “conguagli” per migliorie, sia superiore al prezzo posto a base di gara.
- 19.16** A norma dell'art. 95, c. 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. il concorrente deve, **a pena di esclusione** e senza applicabilità del soccorso istruttorio, indicare i costi della manodopera ed i costi della sicurezza aziendali c.d. “interni” riferiti al presente specifico appalto.
Si richiede di esprimere i suddetti costi in valore assoluto (e non in percentuale).

20. ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E PUNTEGGI ALL'OFFERTA TECNICO-NUMERICA ED ALL'OFFERTA ECONOMICA

- 20.1** Le buste B e C contenenti l'offerta tecnico-numerica e l'offerta economica sono aperte in seduta pubblica, e delle stesse viene data ivi lettura.
- 20.2** Per attribuire il coefficiente all'elemento di valutazione (1) GARANZIA SULL'OPERA, si applicherà la seguente formula:

$$\frac{(m_i - 24)}{(m_{max} - 24)}$$

dove:

m_i è il numero di mesi offerto dal Concorrente i-mo,

m_{max} è il numero di mesi massimo tra tutte le offerte.

20.3 Per attribuire il coefficiente all'elemento di valutazione (2) RENDIMENTO TIPO NELLA CONDIZIONE RICORRENTE, si applicherà la seguente formula:

$$\frac{(\eta_i - 0,575)}{(\eta_{max} - 0,575)}$$

dove:

η_i è il rendimento del Concorrente i-mo,

η_{max} è il rendimento massimo tra tutte le offerte.

20.4 Per attribuire il coefficiente all'elemento di valutazione (3) PORTATA TIPO NELLA CONDIZIONE NOMINALE, si applicherà la seguente formula:

$$\frac{(Q_i - 5.000)}{(Q_{max} - 5.000)}$$

dove:

Q_i è la portata offerta dal Concorrente i-mo,

Q_{max} è la portata massima tra tutte le offerte.

20.5 Per attribuire il coefficiente all'elemento di valutazione (4) PREZZO, si applicherà il metodo bilineare dato dalle seguenti formule:

$$C_i = 0,90 \cdot A_i / A_{soglia} \quad \text{per } A_i \leq A_{soglia}$$

$$C_i = 0,90 + (1 - 0,90) \cdot (A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia}) \quad \text{per } A_i > A_{soglia}$$

dove:

C_i è il coefficiente attribuito al concorrente i-mo,

A_i è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo,

A_{soglia} è la media dei ribassi offerti dai concorrenti,

A_{max} è il massimo ribasso tra tutte le offerte,

$X = 0,90$ è il parametro adottato per la curva bilineare.

20.6 I rispettivi coefficienti saranno poi moltiplicati per i fattori ponderali indicati al punto 17.1, al fine di ottenere i punteggi dei singoli elementi, senza compiere riparametrazioni.

21. GRADUATORIA E VERIFICA DI ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELL'OFFERTA

21.1 In esito alle operazioni di determinazione dei punteggi scaturenti dall'offerta tecnico-numerica e dall'offerta economica si procederà alla determinazione dei punteggi finali complessivi e alla redazione della graduatoria, senza compiere riparametrazioni.

21.2 In caso di punteggi totali uguali tra due o più concorrenti, il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica prederà in graduatoria; in caso di ulteriore pareggio si effettuerà sorteggio.

21.3 Nella presente procedura vi sarà verifica di congruità e attendibilità dell'offerta.

In ogni caso (a prescindere dalla condizione indicata nell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ossia anche in caso di non raggiungimento dei 4/5) il RUP compirà la verifica sul primo in classifica e, ove lo ritenga opportuno, avrà facoltà di richiedere, anche contemporaneamente, la presentazione dei giustificativi a più soggetti in graduatoria.

21.4 Il concorrente sottoposto a verifica è tenuto a consegnare i propri giustificativi nei modi e tempi di cui all'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., **a pena di esclusione**.

La verifica avrà per oggetto:

- a) sia la congruità del prezzo offerto in relazione a quanto richiesto dalla Stazione appaltante in progetto ed eventualmente per come migliorato dal concorrente;
- b) sia le modalità tecniche con cui il concorrente intende raggiungere le prestazioni offerte in sede di Offerta TECNICO-NUMERICA.

Il concorrente è tenuto a giustificare le proposte numeriche formalizzate, senza poter modificare le stesse, **a pena di esclusione**, in quanto connesse ad elementi di valutazione su cui si è svolta la gara.

21.5 Per il concorrente risultato aggiudicatario i giustificativi forniti sono impegnativi e vincolanti, in quanto illustranti gli accorgimenti di tipo tecnico necessari per il raggiungimento dell'offerta formulata, senza che in sede di esecuzione quanto affermato in sede di gara possa poi essere modificato o cambiato.

21.6 Indipendentemente dalla presentazione di proposte migliorative, deve essere prodotta dal concorrente sottoposto a verifica, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- analisi delle voci di prezzo di cui alla "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera", scomposte in manodopera, forniture, mezzi d'opera, spese generali ed utili d'impresa;
- scheda tecnica delle 5 elettropompe (marca e modello, curve caratteristiche alla velocità nominale e in altri 5 punti compresi tra i 300 giri/1' e i 500 giri/1', dimensioni, dati funzionali, dati e curve caratteristiche del motore elettrico, materiali, cavi elettrici, accessori, ecc.);
- scheda tecnica dei 4 organi di intercettazione (marca e modello, dimensioni, dati funzionali, materiali e accessori, ecc.);
- scheda tecnica dei 2 quadri inverter (marca e modello, dimensioni, dati funzionali, materiali e accessori, ecc.).

21.7 Il concorrente sottoposto a verifica è inoltre chiamato, per una migliore valutazione della congruità dell'offerta, a fornire il profilo soggettivo del costruttore individuato per le elettropompe, comprendente le commesse (importo, potenza e portata nominale, tensione di alimentazione) eseguite in epoca non anteriore al triennio antecedente, con particolare riguardo alle commesse aventi per oggetto potenze superiori ai 250 kW, e referenze relative alla loro installazione presso altri impianti, con indicazione del committente (compresi i dati del referente da contattare per la raccolta di informazioni sull'esercizio), dell'impresa installatrice e del valore complessivo della fornitura.

21.8 In aggiunta a quanto già specificato ai punti 21.6 e 21.7, a giustificazione della proposta n. 2 e della proposta n. 3 il concorrente sottoposto a verifica deve consegnare **a pena di esclusione**:

- relazione ed elaborati grafici esecutivi contenenti tutti gli elementi idonei ad offrire una chiara comprensione della soluzione proposta, incluso calcolo idraulico (eventualmente implementato da analisi fluidodinamica CFD);

- addendum all'Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto (che ne formerà parte integrante e sostanziale), redatto in formato analogo a quello utilizzato per l'elaborato COF03 di progetto, e illustrante in dettaglio le voci C.25 e/o C.26 della "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera", con le nuove categorie di lavoro e forniture introdotte nell'ambito delle varianti proposte e quindi diverse da quelle già previste dal progetto esecutivo posto a base di gara, le lavorazioni soppresse e quelle variate in quantità, con specificazione delle aggiunte e/o detrazioni;
- computo metrico estimativo e analisi dei prezzi delle voci C.25 e C.26 sopracitate;
- integrazioni agli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza, nel caso in cui le varianti proposte dovessero richiedere modifiche o integrazioni agli elaborati di progetto esecutivo posto a base di gara,

il tutto sviluppato ad un livello di definizione non inferiore a quello caratteristico del progetto esecutivo così come definito dall'articolo 23 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e comunque atto ad individuare precisamente ed esaustivamente le varianti stesse senza che possa esservi luogo ad ulteriori variazioni di carattere tecnico od economico nella fase realizzativa.

21.9 Si specifica ulteriormente, in relazione agli elementi di valutazione n. 2 e n. 3, che la proposta formulata dal concorrente, in termini di portata Q e/o potenza elettrica assorbita P, dovrà essere giustificata mediante interventi sulle macchine (es. elettropompe, valvole, ecc.) e/o sulle condotte e/o sulle opere di presa e/o sulle opere di scarico e/o sui cavi di alimentazione, ecc., a condizione che non alterino significativamente la configurazione progettuale, **a pena di esclusione**.

In riferimento all'elemento di valutazione n. 2 variazioni non sostanziali a Q e P saranno accettate, fermo il rendimento.

21.10 Relativamente alle proposte n. 2 e n. 3, i giustificativi relativi a relazione ed elaborati grafici di cui al punto 21.8 dovranno, **a pena di esclusione**, essere sottoscritti con timbro professionale da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, in possesso dei titoli per ricoprire il ruolo di progettista delle opere proposte, e (per gli eventuali elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza) da un tecnico abilitato al ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

21.11 Il progetto esecutivo, comprese le modifiche e integrazioni fornite dai giustificativi presentati, dovrà comunque garantire il rispetto delle prescrizioni e dei livelli prestazionali stabiliti dal progetto posto a base di gara; le caratteristiche di resistenza, affidabilità e sicurezza delle opere, dei materiali e delle forniture proposte non potranno essere inferiori a quelle previste nei disegni e nelle specifiche tecniche del progetto posto a base di gara e comunque non potranno mai essere inferiori a prescrizioni minime derivanti da leggi, regolamenti e norme tecniche, **a pena di esclusione**.

21.12 I giustificativi presentati non attribuiscono ai concorrenti alcun diritto di ottenere compensi per la progettazione, anche a titolo di rimborso spese; al concorrente aggiudicatario dell'appalto sarà riconosciuta soltanto la remunerazione per l'attività di esecuzione dell'opera in conformità alla "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera", dovendo lo stesso eseguire

i lavori per come offerti e giustificati con ogni attività accessoria e necessaria a propria cura e spese.

21.13 La sostenibilità tecnico-economica di tutti i giustificativi forma oggetto di accurato esame da parte del RUP.

Resta ferma la facoltà del RUP di richiedere ogni altra giustificazione ritenuta necessaria ed opportuna e la facoltà del concorrente di fornire altre giustificazioni aggiuntive.

21.14 In caso il concorrente reputi che nei propri giustificativi sull'offerta vi siano aspetti inerenti a legittimi interessi commerciali non divulgabili a terzi dovrà indicare, insieme e contestualmente ai giustificativi stessi e/o ai chiarimenti forniti:

- a) specificatamente le parti di giustificativi aventi le caratteristiche della segretezza;
- b) per ogni parte indicata, specificatamente le motivazioni della segretezza commerciale.

Il RUP valuterà tali motivazioni e deciderà se consentire o meno l'accesso a terzi all'offerta.

In caso di assenza di indicazione specifica e motivata, il RUP reputerà i giustificativi o parte di essi come visibili da terzi, mediante accesso agli atti, con visione ed estrazione di copia. Non si formuleranno ulteriori richieste ai controinteressati in caso di richieste di accesso da parte di soggetti avente interesse all'accesso.

21.15 Il RUP redigerà propria relazione di congruità o meno dell'offerta.

22. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI SULLA PARTE II

22.1 SOGGETTI SINGOLI (art. 45, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative devono attenersi a quanto sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni.

22.2 CONSORZI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO O TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 45, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

In relazione ai **punti 18 e 19** del presente Disciplinare, si specifica che le Offerte devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** dal legale rappresentante dal Consorzio.

In relazione al **punto 21** del presente Disciplinare, si specifica che i giustificativi devono essere sottoscritti **a pena di esclusione** del legale rappresentante del Consorzio.

Nel caso in cui il Consorzio e/o uno dei consorziati esecutori incorra in una causa di esclusione, questo comporterà l'esclusione del concorrente.

22.3 CONSORZI STABILI (art. 45, c. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016)

I consorzi stabili potranno eseguire l'appalto con propria organizzazione o mediante Consorziati esecutori.

PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE

Si rinvia al previo punto 22.1

PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI MEDIANTE CONSORZIATI

Si rinvia al previo punto 22.2

22.4 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI (art. 45, c. 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016)

PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI

In relazione ai **punti 18 e 19** del presente Disciplinare, si specifica che le Offerte devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** dal legale rappresentante dal mandatario.

In relazione al **punto 21** del presente Disciplinare, si specifica che i giustificativi devono essere sottoscritti **a pena di esclusione** del legale rappresentante del mandatario.

Nel caso in cui il mandatario e/o uno dei mandanti incorra in una causa di esclusione, questo comporterà l'esclusione del concorrente.

PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUENDI

In relazione ai **punti 18 e 19** del presente Disciplinare, si specifica che le Offerte devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** dal legale rappresentante dal promittente mandatario e di ogni promittente mandante.

In relazione al **punto 21** del presente Disciplinare, si specifica che i giustificativi devono essere sottoscritti **a pena di esclusione** dal legale rappresentante del promittente mandatario e di ogni promittente mandante.

Nel caso in cui il promittente mandatario e/o uno dei promittenti mandanti incorra in una causa di esclusione, questo comporterà l'esclusione del concorrente.

22.5 CONSORZI ORDINARI (art. 45, c. 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Si veda in quanto compatibile il punto 22.4 del presente Disciplinare (dovendosi intendere "consorziato" in luogo di "mandante e mandatario").

22.6 RETI DI IMPRESE (art. 45, c. 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Si veda in quanto compatibile il punto 22.4 del presente Disciplinare (dovendosi intendere "retista" in luogo di "mandante e mandatario"), oltre quanto di seguito specificato.

In relazione ai punti 18 e 19 del presente Disciplinare, si specifica che nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, le Offerte devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** dall'organo comune.

In relazione al punto 21 del presente Disciplinare, si specifica che nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, i giustificativi devono essere sottoscritti **a pena di esclusione** dall'organo comune.

22.7 GEIE (art. 45, c. 2, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Si veda in quanto compatibile il punto 22.4 del presente Disciplinare (dovendosi intendere "consorziato" in luogo di "mandante e mandatario").

22.8 AVVALIMENTO

In relazione al punto 21 del presente Disciplinare, si specifica che nel caso in cui i giustificativi riguardino anche aspetti connessi al contratto di avvalimento, gli stessi dovranno essere sottoscritti anche dall'ausiliario.

PARTE III

23. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

23.1 Conclusasi l'eventuale fase di verifica di congruità, il Seggio di gara, in seduta pubblica, dà comunicazione degli eventuali concorrenti esclusi per anomalia dell'offerta e dà lettura della graduatoria definitiva, formulando la proposta di aggiudicazione.

24. AGGIUDICAZIONE

24.1 La proposta di aggiudicazione è trasmessa, a norma dell'art. 33 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dal RUP all'organo competente della Stazione appaltante al fine dell'aggiudicazione della gara.

24.2 L'aggiudicazione è comunicata dal RUP a tutti i concorrenti a norma dell'art. 76, c. 5, anche ai fini del termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9 e 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

24.3 La Stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione dell'intera procedura, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che nessun concorrente possa avere nulla a richiedere o pretendere.

24.4 La Stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

25. AGGIUDICAZIONE EFFICACE

25.1 L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata al positivo esito delle verifiche di legge.

25.2 Il RUP effettua le verifiche richiedendo i documenti per la comprova dei requisiti all'aggiudicatario ed alle Amministrazioni certificanti, i quali caricheranno e/o recupereranno i documenti per la comprova.

L'aggiudicatario è tenuto a inserire tutti i documenti necessari sul sistema informativo AVCpass.

Seguirà l'accesso a sistema della Stazione appaltante, finalizzato a visualizzare la documentazione ed effettuare le verifiche del caso, con successivo inserimento a sistema dell'esito dei controlli.

25.3 Per mezzo del sistema AVCpass dedicato alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli enti certificanti, il RUP procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici.

In caso di impossibilità di utilizzo del sistema AVCpass dedicato alle stazioni appaltanti, le verifiche delle dichiarazioni presentate in sede di offerta, saranno effettuate in modo tradizionale tramite invio delle richieste ai rispettivi organi competenti.

25.4 Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l'aggiudicazione verrà revocata e, pertanto, resterà senza effetto, qualora il concorrente aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false ovvero negli altri casi previsti dalla legge; in tal caso si procederà allo scorrimento della graduatoria.

26. EVENTUALE CONSEGNA ANTICIPATA E FIRMA DEL CONTRATTO

26.1 È facoltà del RUP procedere a consegna anticipata nelle more della forma del contratto, senza che l'aggiudicatario possa sottrarsi alle attività richieste.

26.2 Ai fini della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà presentare la seguente documentazione:

- idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, costituita nella misura, secondo le forme e le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni contrattuali; nel caso di mancata ed immotivata costituzione della garanzia fideiussoria, il potenziale aggiudicatario sarà escluso, fermo restando il diritto della Stazione appaltante di rivalersi per il risarcimento di tutti i danni comunque subiti; in tal caso si procederà allo scorrimento della graduatoria;
- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi;
- piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del "Piano di sicurezza e di coordinamento" di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- a trasmettere il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136.

26.3 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.694 IVA esclusa.

La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

27. RISERVATEZZA

27.1 Tutti i dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura e verranno trattati con sistemi automatici e manuali in modo, comunque, da garantire la sicurezza e la riservatezza.

27.2 Titolare del trattamento: Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo;

27.3 Responsabile del trattamento: dott. Gabriele Rosa

27.4 In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che:

- i dati comunicati dai concorrenti vengono acquisiti ai fini della verifica delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative richieste per l'esecuzione di quanto oggetto di procedura nonché per l'aggiudicazione;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

27.5 Il concorrente aggiudicatario si impegna a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni che lo stesso potrà acquisire nel corso dello svolgimento del contratto. Il mancato rispetto di quanto previsto costituirà causa di risoluzione immediata del contratto e contestuale richiesta di risarcimento dei danni. Tale impegno resta valido anche per il periodo successivo alla durata e conclusione del contratto e fino a che le informazioni non divengano di pubblico dominio.

Bologna, 8 novembre 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ing. Marco Menetti